

Sent. n. 364/2025 pubbl. il 09/10/2025

Rep. n. 369/2025 del 09/10/2025

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 478-1/2025 p.u.

L. C. 173/25



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,  
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno

Presidente rel.

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

DPI STAMPA DIGITALE S.R.L.

Parte ricorrente

Il Tribunale,  
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;  
rilevato in fatto che:

- DPI STAMPA DIGITALE SRL ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



Sent. n. 364/2025 pubbl. il 09/10/2025

Rep. n. 369/2025 del 09/10/2025

SI PRENOTA A DEBITO F.X ART. 146 DPR N. 115/69  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in [REDACTED] e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritenuto opportuno precisare che: ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso, Il tutto con la precisazione che nel corso della procedura su istanza dell'OCC potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.



Sent. n. 364/2025 pubbl. il 09/10/2025

Rep. n. 369/2025 del 09/10/2025

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

La procedura avrà durata minima di tre anni ai sensi dell'art. 272 terzo comma e 276 C.C.I.I., salvo le eccezioni ivi contemplate.

Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere di prededucibilità al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di DPI STAMPA DIGITALE SRL (c.f. 03577080173 ), residente in [REDACTED] per la durata minima di tre anni ai sensi degli artt. 272 comma 3 e 276 C.C.I.I.;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Simonetta Bruno;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. GRASSI ANTONIO GIOVANNI, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;



Sent. n. 364/2025 pubbl. il 09/10/2025

Rep. n. 369/2025 del 09/10/2025

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 02/10/2025

Il Presidente estensore

Dott. Simonetta Bruno

Firmato Da: SIMONETTA MARIA LETIZIA BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 030023141653c70e08ac2b34c38006a  
Firmato Da: IACONE DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4a6090e4e3003aaa00c8c7561dfe1a